

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CLXXXIV

n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
SALVAGUARDIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
AL NUMERO DEI LAVORATORI SALVAGUARDATI
E ALLE RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE

(Aggiornata al 3 settembre 2018)

(Articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147)

Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(DI MAIO)

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 2018

PAGINA BIANCA



OGGETTO: Art. 2, comma 5, legge 10 ottobre 2014, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 269, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Relazione alle Camere, sulla base del monitoraggio effettuato dall'INPS, in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia dei requisiti di accesso alla pensione con i requisiti previgenti all'entrata in vigore della riforma pensionistica (art. 24 del d.l. 201/2011 – c.d. legge Fornero).

1. A fronte dell'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti pensionistici operato dalla c.d. riforma Fornero del sistema previdenziale (art. 24 del d.l. 201/2011), sono state adottate, in via legislativa, varie **operazioni di salvaguardia** in favore di talune tipologie di lavoratori in situazione di necessità, consentendo a tali soggetti di accedere alla pensione con i requisiti previgenti al provvedimento di riforma, ancorché i vecchi requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per la quasi totalità dei casi si tratta di soggetti espulsi dal mercato del lavoro per effetto di accordi e procedure attuate prima della riforma pensionistica e che dunque, a seguito del citato innalzamento dei requisiti per il conseguimento della pensione (anzianità o vecchiaia), non avrebbero raggiunto entro un limite ragionevole di tempo il diritto a tali prestazioni, rimanendo oltretutto privi, in tale lasso di tempo, sia della retribuzione che della copertura pensionistica.

2. Le operazioni di salvaguardia sono state disciplinate così come indicato dalla seguente tabella, ove, per le collettività interessate, sono indicate quelle **programmate sulla base degli interventi legislativi, come successivamente rideterminati anche a seguito delle Conferenze dei servizi 2015 e 2016, recepite rispettivamente dalle leggi n. 208/2015 e n. 232/2016, con fissazione degli aggiornati limiti numerici programmati.**

	NORMA DI LEGGE	DECRETO ATTUATIVO	N. SALVAGUARDATI
1ª salvaguardia	art. 24, comma 14, del D.L. 201/2011;	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012	64.374
2ª salvaguardia	art. 22 del D.L. 95/2012;	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2012	19.741
3ª salvaguardia	art. 1, commi 231 e ss., della L. 228/2012 (legge di Stabilità 2013);	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2013	7.554
4ª salvaguardia	art. 11 e 11-bis del D.L. 102/2013;	(non previsto)	3.572



5ª salvaguardia	art. 1, commi 194 e ss, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2014	3.871
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014			4.365
6ª salvaguardia	art. 2 della legge 147/2014.	<i>(non previsto)</i>	16.818
7ª salvaguardia	art. 1, commi 265 e ss., della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)	<i>(non previsto)</i>	16.800
8ª salvaguardia	art. 1, comma 214, della legge 232/2016	<i>(non previsto)</i>	30.700
TOTALE SALVAGUARDATI PROGRAMMATI IN BASE AGLI SPECIFICI INTERVENTI DI LEGGE			167.795

3. Di seguito sono descritte, nel dettaglio, le categorie di lavoratori individuate quali beneficiarie degli otto provvedimenti di salvaguardia finora attuati.

LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA'
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per poter usufruire del beneficio i soggetti interessati devono vantare imprescindibili <u>requisiti legati</u>: <ul style="list-style-type: none"> ○ al rapporto di lavoro ○ alla maturazione dei requisiti pensionistici ➤ Per quanto riguarda i primi, il beneficiario deve trovarsi in una delle seguenti situazioni: <ul style="list-style-type: none"> ○ cessazione del rapporto di lavoro al 4/12/2011 (<u>1ª salvaguardia</u>); ○ stipulazione di accordi governativi entro il 31/12/2011 ancorché non cessati (<u>2ª salvaguardia</u>); ○ cessazione del rapporto di lavoro entro il 30/9/12 e collocazione in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31/12/2011 (<u>3ª salvaguardia</u>);



- collocazione in mobilità al 4/12/2011 e autorizzazione alla prosecuzione volontaria (5^a salvaguardia);
 - collocazione in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi e non governativi, stipulati entro il 31/12/2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 30/9/2012, e autorizzazione alla prosecuzione volontaria (6^a salvaguardia).
 - collocazione in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi e non governativi, stipulati entro il 31/12/2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi e cessati dall'attività lavorativa entro il 31/12/2014 e che maturano i requisiti previsti entro il periodo di fruizione della mobilità (7^a salvaguardia), entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità o del trattamento speciale edile (8^a salvaguardia). La 7^a e l'8^a salvaguardia hanno introdotto, quali beneficiari, ove in possesso dei citati requisiti, la categoria dei lavoratori in trattamento speciale edile.
- Per quanto riguarda i **secondi**, ossia la maturazione dei requisiti pensionistici previgenti, il legislatore ha stabilito che questi debbano sussistere:
- entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (1^a, 2^a e 3^a salvaguardia) o al massimo entro 6 mesi dalla fine di tale periodo (5^a salvaguardia) e, limitatamente ad alcune casistiche, la decorrenza del trattamento pensionistico deve avvenire entro dicembre 2014
 - entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, ovvero anche mediante il versamento dei contributi volontari entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo (6^a salvaguardia)
 - entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo (7^a salvaguardia)
 - entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari e cessati entro il 31 dicembre 2014 (8^a salvaguardia)
- Nella 1^a e 2^a salvaguardia sono stati tutelati anche i lavoratori collocati in mobilità lunga che, entro il 4/12/2011, abbiano stipulato accordi collettivi e cessato l'attività lavorativa.



LAVORATORI TITOLARI DI PRESTAZIONE DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ

- La categoria dei soggetti titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore è stata interessata dalla 1ª e 2ª salvaguardia, prevedendo la permanenza a carico dei fondi fino all'età di 62 anni.
- Sono inclusi sia i titolari che gli autorizzati alla prestazione alla data del 4/12/2011.

ESONERATI DAL SERVIZIO

- Tale categoria è stata interessata dalla 1ª salvaguardia.
- Si tratta di lavoratori dipendenti delle amministrazioni tassativamente elencati nell'art. 72, comma 1, del d.l. n. 112/2008 (Stato, anche ad ordinamento autonomo, Agenzie fiscali, PCM, Enti pubblici non economici, Università, Enti di ricerca) che risultino in esonero dal servizio alla data del 4/12/2011 (poteva chiedere l'esonero dal servizio colui al quale mancavano 5 anni alla maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni).
- Pertanto, inizialmente, è stato escluso tutto il personale esonerato dipendente delle Regioni, degli enti locali o delle ASL.
- Tale impostazione è stata superata, dal legislatore (D.L. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013) con un'interpretazione autentica della disposizione originaria, risolvendo definitivamente la questione ed estendendo la salvaguardia anche a tali lavoratori.



LAVORATORI IN CONGEDO PER ASSISTERE PARENTI DISABILI GRAVI

Tale categoria è stata interessata dalla 1^a, 4^a, 6^a, 7^a e 8^a salvaguardia

- Sono tutelati:
 - i lavoratori che entro il 31/10/2011 erano in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave, qualora avessero maturato i requisiti entro il 24 mesi dall'inizio del congedo (1^a salvaguardia);
 - i lavoratori in congedo per assistere familiari nel corso del 2011 con maturazione del requisito contributivo entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (4^a salvaguardia);
 - i lavoratori che entro il 31/10/2011 erano in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave, qualora avessero maturato i requisiti entro il 48° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011 (6^a salvaguardia);
 - i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs n. 151/2001 (7^a e 8^a salvaguardia).

LAVORATORI CESSATI PER ACCORDI INDIVIDUALI O COLLETTIVI DI INCENTIVO ALL'ESODO

Tale categoria è stata interessata dalla 1^a, 2^a, 3^a, 5^a, 6^a, 7^a e 8^a salvaguardia

- Nella 1^a e 2^a salvaguardia è necessario che il lavoratore abbia risolto il rapporto di lavoro entro il 31/12/2011, mentre nella 3^a, 5^a, 7^a e 8^a salvaguardia, secondo le varie ipotesi, entro il 30/06/2012, oppure tra il 30/6/2012 ed il 31/12/2012, in applicazione di accordi stipulati entro il 31/12/2011, purché possano comunque vantare ulteriori requisiti legati:
 - sia alla **rioccupazione**
 - sia alla **maturazione dei requisiti per la decorrenza della pensione.**

- Per quanto riguarda i **primi**, nella 1^a e 2^a salvaguardia, è richiesta la non rioccupazione successivamente alla risoluzione.

Il requisito della non rioccupazione è stato eliminato nella 3^a e 5^a salvaguardia. Nella 3^a salvaguardia si prevede la possibilità di rioccupazione entro un limite massimo reddituale pari ad € 7.500, nella 5^a salvaguardia tale limite reddituale è stato eliminato.

Nella 6^a, 7^a e 8^a salvaguardia è prevista la possibilità di rioccupazione purché si tratti di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

- Per quanto riguarda i **secondi**, ossia la maturazione dei previgenti requisiti per la decorrenza della pensione, il legislatore ha stabilito che questi debbano sussistere a seconda dei casi entro:
 - 24 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (1^a salvaguardia);



- periodo compreso tra il 24° e 36° mese dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (2ª salvaguardia);
- 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (3ª e 5ª salvaguardia)
- 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6ª salvaguardia).
- 60 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (7ª salvaguardia)
- 84 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (8ª salvaguardia)

LAVORATORI CESSATI IN RAGIONE DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE

- Tale categoria è stata interessata dalla 4ª e dalla 5ª salvaguardia
- Sono salvaguardati i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale entro una determinata data, corrispondente:
 - al periodo compreso tra il 1/01/2009 e il 31/12/2011 nella 4ª salvaguardia;
 - al periodo compreso tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011 nella 5ª salvaguardia
 - purché in entrambi i casi maturino i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011.
 - per la 6ª salvaguardia, i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione possono essere maturati entro 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011.
 - per la 7ª salvaguardia devono perfezionare i requisiti pensionistici entro 60 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011
 - per la 8ª salvaguardia devono perfezionare i requisiti pensionistici entro 84 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011
 - Nella 4ª salvaguardia è stato previsto un ulteriore requisito legato alla rioccupazione, ossia la possibilità per il soggetto di svolgere attività lavorativa "precaria" successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, purché nel rispetto del limite massimo reddituale di € 7.500.
 - Tale limite è stato eliminato nella 5ª, nella 6ª, nella 7ª e nella 8ª salvaguardia.



PROSECUTORI VOLONTARI

Tale categoria è stata interessata dalla 1^a, 2^a, 3^a, 5^a, 6^a, 7^a e 8^a salvaguardia

- Le diverse operazioni di salvaguardia hanno sancito che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria debba essere anteriore al 4/12/2011.
- Il perfezionamento dei requisiti pensionistici deve avvenire:
 - con decorrenza entro 24 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (1^a e 2^a salvaguardia);
 - con decorrenza entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (3^a e 5^a salvaguardia);
 - con decorrenza entro 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6^a salvaguardia);
 - con decorrenza entro 60 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (7^a salvaguardia);
 - con decorrenza entro 84 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (8^a salvaguardia);
- Per quanto concerne la possibilità di svolgere successivamente all'autorizzazione un'attività lavorativa:
 - nella 1^a e 2^a salvaguardia è stata esclusa la possibilità di rioccupazione;
 - nella 3^a salvaguardia, è stata prevista la possibilità per il soggetto di svolgere attività lavorativa "precaria" successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro purché entro il limite massimo reddituale di € 7.500;
 - nella 5^a, 6^a, 7^a e 8^a salvaguardia tale limite è stato eliminato.

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO CESSATI TRA IL PRIMO GENNAIO 2007 E IL 31 DICEMBRE 2011

Tale categoria di lavoratori è stata interessata dalla 6^a, 7^a e dalla 8^a salvaguardia

- Tali soggetti non devono essersi rioccupati a tempo indeterminato.
- Il perfezionamento dei requisiti pensionistici deve avvenire:
 - entro il quarantottesimo mese (6^a salvaguardia) successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011
 - entro il sessantesimo mese (7^a salvaguardia) successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 201/2011
 - entro il settantaduesimo mese (8^a salvaguardia) successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 201/2011





4. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 269, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS **il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione** in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

Con la **relazione 2016** sono stati forniti i dati relativi alla **Conferenza dei servizi 2015**, indetta secondo la procedura di cui all'art. 14 della l. 241/1990, al fine di accertare eventuali economie, aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati, destinate ad alimentare l'apposita autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 235, legge 228/2012, e all'art. 1, c. 193, legge 147/2013, e a verificare i presupposti di un eventuale trasferimento di risorse, e relative consistenze numeriche, tra le categorie di soggetti già tutelati dalle disposizioni di salvaguardia.

Nel corso della predetta Conferenza, si è proceduto a dare conto della "chiusura" della prima, di parte della seconda, della terza, della quarta e della quinta salvaguardia, con riferimento ai dati relativi al numero dei soggetti beneficiari ed alle risorse finanziarie utilizzate.

5. In data 23 giugno 2016, è stata indetta la **Conferenza dei servizi relativa all'anno 2016** (poi conclusasi il 9 novembre 2016), nella quale sono stati primariamente evidenziati, per le sette operazioni di salvaguardia già effettuate, i limiti numerici e di spesa come determinati a seguito dell'intervento della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Tali dati sono sintetizzati nella tabella che segue.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SETTE SALVAGUARDIE COME DETERMINATI AI SENSI DI LEGGE N. 208/2015													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0	5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	29.741	12,0	80,0	313,3	563,7	588,7	336,9	88,7	36,6	30,1	42,1	0,3	2.092,4
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5	324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1	219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0	192,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.954	0,0	0,0	54,0	100,4	65,7	44,3	27,2	7,6	0,7	0,0	0,0	299,9
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	32.100	0,0	43,0	218,0	378,0	355,0	303,0	203,0	128,0	49,0	4,0	0,0	1.681,0
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	26.300	0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	258,0	171,0	107,0	41,0	3,0	1.516,0
Totale	172.466	243,4	933,8	1.871,4	2.593,0	2.438,1	1.676,3	841,3	465,1	245,0	114,0	11,9	11.433,3

Nella stessa Conferenza si è successivamente provveduto a dare conto della chiusura della seconda procedura di salvaguardia (legge n. 135/2012) - rimasta aperta limitatamente alla categoria





dei lavoratori che maturavano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità -, della sesta e della settima procedura di salvaguardia (legge n. 147/2014 e legge n. 208/2015).

Nella tabella che segue si evidenziano i conseguenti nuovi limiti numerici e di spesa relativi alle sette operazioni di salvaguardia, come rideterminati a seguito del monitoraggio e della conseguente chiusura.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SETTE SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO DI MONITORAGGIO E CHIUSURA													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)										Totale	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	688,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0	5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3	1.408,3
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5	324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1	219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0	192,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0	226,6
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0	784,2
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0	1.006,0
Totale	137.095	243,4	908,9	1.618,5	2.000,4	1.796,2	1.270,6	734,8	388,1	194,8	103,5	9,9	9.269,1

6. L'articolo 1, comma 221, della legge di bilancio 2017, nel sopprimere i primi tre periodi e gli ultimi due periodi dell'articolo 1, comma 235, della legge n.228/2012, ha previsto che le risorse residue dell'autorizzazione di spesa, già citata, prevista dal medesimo comma, siano impiegate per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica stabilite dalla legge di bilancio 2017. Contestualmente, la medesima norma ha disposto che, qualora dall'attività di monitoraggio effettuata dall'INPS dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa programmati, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

In data 11 luglio 2017 si è aperta la **Conferenza di servizi 2017**, volta a monitorare l'andamento dell'ottava salvaguardia.

Tenuto conto di questo nuovo intervento, previsto dalla legge di bilancio 2017 e indirizzato a favore di 30.700 soggetti, il numero complessivo dei lavoratori destinatari delle varie salvaguardie è stato fissato, considerate le conclusioni dei lavori delle precedenti Conferenze di servizi portate a termine, in **167.795**.



Successivamente, a seguito del monitoraggio della ottava salvaguardia, la Conferenza di servizi 2017, conclusasi in data 11 ottobre 2017, ha rideterminato i limiti numerici e di spesa programmati, complessivamente, per le otto salvaguardie.

La tabella che segue dà conto di tali rideterminazioni, esposte nell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172:



PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI DI SPESA PROGRAMMATI PER LE OTTO SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO MONITORAGGIO VIII SALVAGUARDIA (OTTOBRE 2017)		limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)													Totale						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028	2029	2030	
Salvaguardia	Limiti numerici programmati																				
L. 21/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	665,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0								5.107,1	
L.13/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3								1.406,3	
L.22/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5								324,6	
DL 1/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1								219,4	
L.14/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0								192,9	
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0								226,6	
L.14/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0								784,2	
L.20/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0								1.006,0	
L.23/2016 c.d. ottava salvaguardia	16.294						112,2	167,4	179,3	152,1	121,2	86,3	53,7	27,8	7,2	3,1	1,5	0,8	0,2	0,1	912,9
Totale	153.389	243,4	908,9	1.618,5	2.000,4	1.808,4	1.438,0	914,1	540,2	316,0	189,8	63,6	27,8	7,2	3,1	1,5	0,8	0,2	0,1	10.182,0	



Le economie accertate, relative all'ottava salvaguardia, sono confluite nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale è stato conseguentemente incrementato di 24,8 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 147/2018.

I dati relativi alle istanze di accesso alla ottava salvaguardia, aggiornati al 3 settembre 2018, sono riportati nella tabella che segue:

8ª salvaguardia - Art. 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232	Limite numerico massimo di soggetti salvaguardati previsto dalla legge	Accolte	Non accolte	Giacenti	Totale	Inviolate	pensioni in pagamento ad agosto 2018	onere in euro ad agosto 2018
Dati 03 SETTEMBRE 2018								
lavoratori collocati in mobilità o trattamento speciale edile	11.000	4.970	9.897	147	15.014	4.515	2.356	€ 27.290.107,33
prosecuzione volontaria	9.200	3.989	2.152	25	6.166	1.289	3.362	€ 16.757.922,62
prosecuzione volontaria senza versamento	1.200	1.297	2.135	17	3.449	515	1.225	€ 8.975.910,56
lavoratori cessati entro il 30/06/2012		2.007	2.726	39	4.772	1.858	1.578	€ 16.685.207,73
lavoratori cessati dopo il 30/06/2012	7.800	276	864	14	1.154	3.582	211	€ 3.123.141,83
lavoratori cessati unilaterali		935	1.424	27	2.386	289	738	€ 5.956.567,45
in congedo per figli disabili	700	238	273	40	551	628	67	€ 763.479,89
tempo determinato e somministrazione	800	568	1.096	26	1.690	1.156	533	€ 3.727.752,30
totale	30.700	14.280	20.567	335	35.182	13.832	10.070	€ 83.280.089,71
totale pensioni private liquidate (vigenti + eliminate per decesso)								10.808
totale liquidate (private + pubbliche)								10.891

(*) limite complessivamente rideterminato come da verbale della conferenza dei servizi del 11-10-2017 in 16.294 teste



Nella tabella che segue sono, invece, riportati i dati relativi agli oneri finanziari, aggiornati alla medesima data del 3 settembre 2018, che non tengono conto della successiva attività amministrativa dell'INPS in merito alla quota di domande giacenti che potranno essere accolte, nonché di eventuali riesami delle domande respinte:

8^a salvaguardia - art. 1 comma 212 e ss. l. 11 dicembre 2016 n. 232
dati al 3 settembre 2018

ANNO	ACCOLTE	ONERE
2017	8.750	€ 86.961.015,41
2018	3.505	€ 132.858.826,58
2019	1.134	€ 144.405.232,56
2020	455	€ 112.835.817,58
2021	323	€ 83.028.373,00
2022	86	€ 48.943.728,72
2023	24	€ 19.614.268,70
2024	3	€ 5.035.554,92
2025		€ 2.703.777,69
2026		€ 1.329.947,74
2027		€ 625.722,08
2028		€ 277.643,63
2029		€ 90.740,85
2030		€ 35.640,97
Totali	14.280	



181840040540